



COMUNE DI ESTERZILI
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 29 Del 24-12-2019

Oggetto: Ricognizione delle partecipate - anno 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 11:15, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Melis Renato	P	Migali Milena	A
Boi Matteo	P	Deiana Raffaella	P
Olianas Valentina	P	Ghiani Tonello	A
Olianas Federico	P	Depau Alessandro	P
Deiana Ciro Costantino	P	Depau Anna	A
Deiana Albina	A		

risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assume la presidenza in qualità di Sindaco Melis Renato assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Cannas Maria Antonietta.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, c.d. "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)", come integrato dal D.lgs 16 giugno 2017, n.100, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n.30 del 28/09/2017, effettuava la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data del 20 settembre 2016;

Richiamati

- l'art. 20 del D.lgs n.175/2016 intitolato "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche entro il 31 dicembre di ogni effettivo annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;
- l'art.26, comma 11, intitolato del D.lgs n.175/2016 il quale recita "*Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'art.24, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017*";

Preso atto che, a norma degli artt. 20 e 26 comma 11 del D.lgs n. 175/2016, è quindi obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2019 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;

Visto che, ai sensi del predetto D.lgs n. 175/2016 (art. 4, comma1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Tenuto conto che, per quanto sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs n.175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1) 1, 2 e 3, del D.lgs n.175/2016;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, D.lgs n. 175/2016 e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3)previste dall'art. 20, comma 2, D.lgs n. 175/2016;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Specificato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato agli Organi competenti ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.lgs n. 175/2016;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato, elaborato sul modello della deliberazione della Corte dei Conti n.19 del 19 luglio 2017, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie", costituito dalle:

Schede rimaste invariate dal piano 2018 e già comunicate nel 2018 a CdC e Mef;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.lgs n. 267/2000, ed art.10 del D.lgs n.175/2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alle regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 267/2000, che si riportano in calce alla presente;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n.175/2016, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, come risultante dall'allegato alla presente deliberazione, elaborato sul modello della deliberazione della Corte dei Conti n.19 del 19 luglio 2017, e costituito dalle:

Schede rimaste invariate dal piano 2018 e già comunicate nel 2018 a CdC e Mef;

DI DARE ATTO che non risulta necessario nessun adeguamento al "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie" che questo Ente ha adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 28/12/2018.

DI TRASMETTERE, a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del D.lgs n. 175/2016, il presente provvedimento, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del medesimo decreto e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Con successiva e separata votazione, resa unanime per alzata di mano,

DELIBERA

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D. Lgs. n. 267/2000, stante la scadenza dell'adempimento prevista il 31.12.2019.

La seduta è tolta alle ore 11:20

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 20-12-2019

Il Responsabile del servizio
ARESU PIETRO

PARERE: Visto in ordine alla **Regolarita' contabile**

Non si ravvisano aspetti di natura contabile

Data: 20-12-2019

Il Responsabile del servizio
ARESU PIETRO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Melis Renato

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cannas Maria Antonietta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 27-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cannas Maria Antonietta

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-12-2019

per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cannas Maria Antonietta